



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio V
Ambito territoriale per la provincia di Firenze

LA DIRIGENTE

VISTO l'art. 3 del D.P.R. 23/08/1988, n. 395, relativo alla concessione dei permessi straordinari retribuiti al personale docente, educativo e A.T.A. in servizio presso le Istituzioni Scolastiche Statali;

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del comparto Istruzione e ricerca – Istituzioni scolastiche ed educative per il triennio 2016 – 2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, e, in particolare, l'art. 22 comma 4, lettera b) punto b4, che demanda alla contrattazione integrativa regionale la definizione dei criteri di fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio;

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo Regionale (C.C.I.R.) in materia di “*Criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente, educativo e personale amministrativo, tecnico, ausiliario*”, sottoscritto tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ed i rappresentanti delle OO.SS regionali – Comparto Scuola - in data 7 novembre 2022 e valido per il triennio 2023-2025;

VISTO il proprio dispositivo prot. n.6549 del 31/10/2022 di ripartizione del contingente dei permessi concedibili nell'anno solare 2023 che deve essere contenuto entro il 3 % della dotazione organica;

CONSIDERATE le graduatorie provvisorie pubblicate da questo Ufficio con decreto prot. n. 7073 del 30/11/2023;

CONSIDERATO che l'art. 4, comma 4 del C.C.I.R 2023/25 prevede che il personale assunto con contratto successivo alla data del 10 novembre, ha facoltà di presentare la relativa istanza entro il termine di 5 giorni dalla stipula del contratto, prevedendone la collocazione in coda alla graduatoria degli aventi diritto ai permessi in questione e, solamente in presenza di residua disponibilità del contingente;

CONSIDERATO che l'art. 4, commi 5-6 del C.C.I.R 2023/25, dispone che il personale che, alla data del 10 novembre non avesse concluso le prove selettive per uno dei corsi di cui all'art. 2 del contratto, ha facoltà di presentare domanda per beneficiare dei permessi in questione, prevedendone l'ammissione con riserva fino ad avvenuto perfezionamento dell'iscrizione;

CONSIDERATO che l'art. 7 del C.C.I.R 2023/25 prevede che, in caso di presentazione di un numero di domande superiore a quello dei permessi concedibili per il contingente di un determinato ordine o grado di istruzione, si può procedere alla compensazione a livello provinciale qualora risultino capienze in altri contingenti;

ESAMINATI i reclami pervenuti, le ulteriori istanze presentate dai docenti alle Istituzioni Scolastiche nei termini previsti dal sopra citato C.C.I.R 2023/25, le richieste di integrazione e la documentazione a supporto dell'istanza di ammissione a pieno titolo presentata da docenti già ammessi con riserva nelle graduatorie provvisorie di cui sopra



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio V
Ambito territoriale per la provincia di Firenze

DISPONE

la pubblicazione delle graduatorie definitive del personale docente, educativo e A.T.A. richiedente la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per l'anno solare 2024. Esse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Sono dichiarati beneficiari tutti gli aspiranti inseriti in graduatoria compresi coloro che hanno presentato la domanda tardivamente, ma comunque entro i termini stabiliti, in possesso dei requisiti prescritti. Non conseguono il beneficio coloro che risultano esclusi per incapienza del contingente e per difetto di requisiti. Si ricorda altresì che l'ammissione con riserva non dà diritto a beneficiare dei permessi, che rimane subordinata alla comunicazione del perfezionamento dell'iscrizione al corso per tramite della Istituzione scolastica di servizio.

Si ricorda che ciascuno dei candidati ha titolo a beneficiare dei permessi stessi nel limite del monte ore indicato dell'art. 1 del citato C.C.I.R 2023/25 e che l'atto di concessione dei permessi è emanato dal Dirigente Scolastico competente, secondo le modalità indicate dagli artt. 8-11 della citata norma contrattuale

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche che si ritengano necessarie. Dalla data di pubblicazione del presente decreto decorrono i termini per eventuali impugnazioni, in sede giudiziaria, della graduatoria medesima da parte di chi vi abbia interesse.

LA DIRIGENTE
Susanna Pizzuti